

## LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI NOVEMBRE

### IN PRIMO PIANO

#### **BONUS NATALE PIÙ AMPIO E CONCORDATO PREVENTIVO BIS**

---

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 possono aderire al Concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Inoltre, sono intervenute nuove modifiche al bonus Natale previsto per i lavoratori dipendenti, che dispongono l'estensione del diritto al beneficio per il lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi. Sono le principali novità apportate dal **decreto-legge n.167/2024** recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024** e in vigore dalla stessa data.



## IN GU LA LEGGE SU INCENTIVI FISCALI PER START-UP E PMI INNOVATIVE

È entrata in vigore lo scorso 22 novembre la legge per promuovere e sviluppare le start-up innovative delle piccole e medie imprese tramite agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Si tratta della **L. n.162/2024**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 261/2024**. L'articolo 2 contiene disposizioni sugli incentivi fiscali. Come si legge nel provvedimento, "per gli investimenti effettuati in start-up innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'Irpef qualora la stessa detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto, per l'eccedenza, un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997". Credito fruibile "nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi". All'articolo 3 presenti le ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti nelle piccole e medie imprese; allo scopo, infatti, di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, dopo il comma 5 viene inserito il 5 bis. Si legge nel provvedimento che il patrimonio destinato può anche effettuare "interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituti in Italia". Investimenti che potranno essere indirizzati verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.

- ❖ Investimenti nella ZES unica: istanze al via dal 20.11
- ❖ Pensioni: valore della perequazione automatica per il 2025



## ESONERO CONTRIBUTIVO PER PERCETTORI ADI E SFL: COME RICHIEDERLO

Dall'Inps arrivano le istruzioni operative per i datori di lavoro privati per richiedere l'esonero contributivo per le assunzioni dei percettori dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Lo comunica l'**Inps** con il **messaggio n. 3888/2024** successivo alla **circolare n. 111/2023** con cui l'Istituto ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo introdotto – va ricordato – dal D.L. n. 48/2023. All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito istituzionale, è disponibile il modulo di istanza online "Esonero SFL-ADI" per la richiesta del beneficio al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti", "Esplora Imprese e Liberi Professionisti", sezione "Strumenti", "Vedi tutti". Il datore di lavoro per poter usufruire dell'agevolazione deve fornire alcune informazioni, tra cui l'indicazione del lavoratore assunto e della prestazione di cui il lavoratore stesso risulta percettore alla data di assunzione. L'Istituto precisa in riferimento all'ammontare massimo dell'agevolazione che nei casi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un part-time, il beneficio "non può superare l'importo già autorizzato nella procedura telematica". Nei casi, invece, di diminuzione dell'orario di lavoro, spetta al datore di lavoro "riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto". Fornite poi le precisazioni sul riconoscimento del contributo per l'attività di mediazione di un'agenzia per il lavoro che – si legge nel messaggio – "laddove si tratti di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell'Adl ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30% e per un ammontare massimo di 2.400 euro". Nel caso, invece, di assunzioni a tempo determinato o stagionale il contributo è pari sempre al 30%, ma per un ammontare massimo di 1.200 euro. Illustrate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nelle varie sezioni del flusso UniEmens, oltre alle istruzioni contabili.

- ❖ Riforma della disabilità: certificato medico introduttivo
- ❖ Riforma della disabilità: prime istruzioni operative
- ❖ Contratti di solidarietà: le istruzioni per la riduzione contributiva
- ❖ VeRA e attivazione Delega Master: le istruzioni
- ❖ Lotta al sommerso: ecco la nuova piattaforma per la gestione della compliance contributiva
- ❖ Agricoli: rilevazione retribuzioni contrattuali OTD e OTI
- ❖ Reimpiego post pensione, il massimale contributivo resta invariato
- ❖ Sgravio contributivo imprese edili: domande entro il 15 febbraio 2025
- ❖ APE Sociale: domande di verifica requisiti entro il 30.11
- ❖ NASpl: dal 2025 per settore aereo nuove regole comunicazioni di attività lavorativa
- ❖ Moda: le regole per la misura di sostegno al reddito



## DESIGNAZIONE DEL RLS: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza, dai lavoratori dell'impresa al loro interno. È uno dei chiarimenti forniti dalla **Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** con la [risposta n. 5/2024](#) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit chiedeva se le singole articolazioni territoriali andassero considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/08, autonomamente o come "un'unica entità". Nello specifico, il quesito riguardava il numero dei RLS da eleggere/designare. Per unità produttiva – specifica la Commissione alla luce della normativa di riferimento in materia – deve intendersi "lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" e che nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno".

- ❖ *[Pubblicato il decreto Fondo Nuove Competenze](#)*
- ❖ *[Sicurezza sul lavoro: aggiornamento formazione quinquennale per i preposti](#)*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## FORMAZIONE DISABILI PER REINSERIMENTO AL LAVORO: ONLINE L'ELENCO DELLE DOMANDE

---

Pubblicato lo scorrimento dell'elenco cronologico delle domande destinate al finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. A renderlo noto è l'**Inail** con un [avviso](#) pubblicato sul proprio portale nel quale specifica che l'elenco cronologico aggiornato è disponibile nella sezione "Documentazione" della pagina dedicata al bando per l'anno 2023. Con la [delibera C.d.A n.163 del 24 ottobre 2024](#), oltre a comunicare lo scorrimento dell'elenco cronologico delle domande di partecipazione presentate, l'Istituto autorizza l'impiego delle risorse dell'esercizio finanziario 2024 pari ad euro 2.500.000,00, ai fini dello scorrimento dell'elenco cronologico delle domande presentate ai sensi dell'avviso pubblico 2023.

- ❖ *Inail: nuovo Modello OT23 per la riduzione premi 2025*
- ❖ *Bando Isi 2023: online gli elenchi definitivi*



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**

## **VOUCHER 3I: DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DAL 10.12**

A partire dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2024 e dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi successivi si potrà presentare domanda di accesso alle agevolazioni relative alla misura Voucher 3I - Investire in Innovazione. Nel **decreto direttoriale n. 1933** del 19 novembre 2024, in attuazione del decreto 8 agosto 2024, il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha specificato che le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, disponibile nell'apposita sezione "Voucher 3I - investire in innovazione" del sito web di Invitalia. L'incentivo – si legge in una [nota pubblicata dal MIMIT](#) – intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l'acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024 e sarà concessa in regime "de minimis", nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la [pagina web](#) dedicata all'incentivo.

- ❖ [Tutela marchi storici: dal 2.12 le richieste per il subentro del MIMIT](#)
- ❖ [Disegni+ 2024, al via le domande](#)
- ❖ [Transizione 5.0: ecco le nuove Faq aggiornate](#)



## BONUS NATALE: PLATEA ESTESA E NUOVE REGOLE PER L'ACCESSO

I datori di lavoro potranno riconoscere il cosiddetto "Bonus Natale", pari a euro 100, ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76/2016). È una delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024 e chiarite dall'**Agenzia delle Entrate** nella [circolare n. 22/E](#) dello scorso 19 novembre, in cui si illustrano le nuove regole. Prima dell'entrata in vigore delle novità introdotte dal citato decreto legge – si legge nel [comunicato stampa delle Entrate](#) – potevano usufruire del Bonus Natale solo i lavoratori con un coniuge (non separato legalmente) e almeno un figlio a carico, oppure appartenenti a un nucleo monogenitoriale. Il requisito familiare si considera soddisfatto con la presenza di un figlio fiscalmente a carico, senza distinzione del tipo di nucleo familiare. Il bonus non è, inoltre, cumulabile: in caso di genitori conviventi o coniugati, può essere riconosciuto solo a uno di loro. Restano fermi gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. La circolare ricorda che sono fiscalmente a carico i figli di età fino a 24 anni, con reddito annuo non superiore a 4.000 euro; oltre i 24 anni, se il reddito non supera 2.840,51 euro. Il Bonus Natale sarà versato con la tredicesima di dicembre. Per chi non lo ricevesse, sarà recuperabile con la dichiarazione dei redditi 2024. Fornite, infine, le indicazioni sulla procedura per richiedere il beneficio.

- ❖ [Pronti i codici tributo per i bonus edilizi](#)
- ❖ [Investimenti Sud 2023: credito d'imposta al 100%](#)
- ❖ [Istituito il codice tributo per il bonus agricoltura Mezzogiorno](#)
- ❖ [Autotutela tributaria: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate](#)
- ❖ [ZES Unica: nuovi modelli di comunicazione integrativa](#)
- ❖ [Residenza fiscale, gli effetti delle nuove regole su persone fisiche, società ed enti](#)

- ❖ Bonus Natale: ecco i codici tributo
- ❖ Ecotassa: pronti i nuovi codici tributi
- ❖ Bollo e-fatture: in arrivo il servizio online Civis
- ❖ Bonus edilizi: dal 3.12 l'invio dei crediti d'imposta
- ❖ Nel Cassetto fiscale le informazioni sugli esiti dei controlli automatici
- ❖ Zes Unica agricola, pronto il modello per comunicare gli investimenti
- ❖ CPB: ravvedimento speciale, opzione entro il 31 marzo 2025



## ROTTAMAZIONE QUATER: 6^ RATA ENTRO DOMANI

---

C'è tempo fino a domani per effettuare il versamento della sesta rata della Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022. Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il prossimo 9 dicembre, in virtù dei cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi. Lo ha reso noto l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con una [nota](#) pubblicata sul proprio portale istituzionale. Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#). Le scadenze per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto Alluvione – si legge – sono prorogati di tre mesi. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



## INTERPELLO

**TFS: QUANDO APPLICARE LA DETASSAZIONE PARZIALE**

L'importo di 50 mila euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota prevista dall'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, indipendentemente dal trattamento di fine servizio erogato e dal fatto che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate. Non solo. Il regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al Tfs previsto dall'art. 24 del D.L. n. 4/2019 non si può applicare nei casi di erogazione del Tfr. Sono i chiarimenti che fornisce l'**Agenzia delle Entrate** a un ente nella [risposta a interpello n. 225/2024](#). Il regime istituito dal D.L. n. 4/19 citato prevede una riduzione progressiva dell'aliquota Irpef in base al tempo trascorso dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità. Beneficio che – ricordano le Entrate – è limitato a un imponibile massimo di 50 mila euro, "indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importi annuale o in più rate ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 78/2010". Con riferimento, poi, al secondo quesito formulato dall'ente istante, l'Erario precisa che l'articolo 24 del citato D.L. n. 4/2019 "ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per il Tfs senza fare alcun riferimento al Tfr".

- ❖ No all'aliquota al 5% per nuova attività prima in regime ordinario e poi nel forfetario
- ❖ Start up e PMI innovative: cosa rientra nella nozione di investimento agevolato



## PRINCIPIO DI DIRITTO

### **OPERAZIONI STRAORDINARIE, UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI PRESENTI NEL CASSETTO FISCALE DELLE SCISSA/INCORPORATA**

L'**Agenzia delle Entrate**, con il **principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024**, ha chiarito che, nelle operazioni straordinarie (incorporazioni, scissioni, etc.), dove sia previsto il passaggio di crediti fiscali, generati da interventi di ristrutturazione edilizia e caricati sul cassetto fiscale della società scissa/incorporata, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione direttamente mediante il modello F24, senza necessità di alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La compensazione va eseguita nel modello F24 avendo cura di indicare solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

Il modello F24 dovrà essere compilato indicando nella sezione "Contribuente", nel campo:

- "Codice fiscale" (primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" (secondo codice fiscale), il codice fiscale dell'originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo "62 Soggetto diverso dal fruitore del credito".

Infine, la compensazione deve essere effettuata nel modello F24, riportando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando una distinta delega di pagamento unificato, per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione della beneficiaria/incorporante.



## TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

---

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al  **mese di ottobre**  che è pari a **120,1**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al  **mese di ottobre**  è di **2,006939%**.

Dipartimento Scientifico  
 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*Hanno collaborato:*  
**Silvia Bradaschia**  
**Pietro Manzari**